

DETERMINAZIONE N° 44/ T DEL 10/09/2020

Oggetto: Servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutela ambientale — Lotto 18+1 — CIG 4803111495- Proroga del contratto tramite variante per sopravvenute disposizioni legislative, ai sensi dell'art. 311, comma 2, lett. a), del D.P.R. 207/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- alla data del 31 dicembre 2020 scade l'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti per Cuneo e altri diciotto Comuni dell'area limitrofa, "Servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutela ambientale — Lotto 18+1 — [C.I.G. 4803111495]";
- nell'anno 2022 scadono – in date diverse – i tre restanti appalti riguardanti la Valle Stura, le Valli Maira e Grana e le Valli Gesso, Pesio e Vermenagna, per canoni d'appalto singolarmente più contenuti (rispettivamente euro 2.695.543,20, 1.341.226,10, 14.028.935,43 per l'arco di sette anni);
- ritenendo che la ricongiunzione dei quattro appalti in un'unica gara risulti vantaggiosa per il Consorzio - non solo per economia di procedura, ma anche per adeguare il servizio all'impostazione tariffaria richiesta da ARERA (di cui si dirà più avanti), ed altresì al fine di pervenire ad una configurazione del servizio più sinergico e più appetibile per le ditte concorrenti, con conseguente risvolto positivo nella determinazione del canone d'appalto - si era ormai definita la volontà di modulare la durata dell'appalto principale in due soli anni, in modo da allineare tutte e quattro scadenze contrattuali all'anno 2022;
- mentre il Consorzio si stava predisponendo a dare attuazione a tale decisione, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato due deliberazioni programmatiche (n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021"*, e n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*), con le quali si persegue l'obiettivo di giungere ad una regolazione ed omogeneizzazione dei capitolati d'appalto, della qualità dei servizi resi e dei relativi prezzi, pervenendo ad una coerente determinazione delle tariffe a carico dell'utenza. Per conseguire tale risultato è stata avviata la rilevazione e analisi di tutti i dati che esprimono i servizi in atto, con l'intendimento di pervenire alla formulazione di un contratto tipo (vincolante) e provvedimenti regolatori in tema di qualità del servizio entro l'anno.
- di fronte a tale circostanza, l'appalto biennale che si sarebbe dovuto predisporre ed affidare nei prossimi mesi non corrisponderebbe ai criteri che verranno a breve formulati da ARERA e la prestazione sarebbe resa con criteri, modalità e costi nel frattempo definitivamente cassati dall'Autorità di controllo, con possibili risvolti legali da parte di quest'ultima e dell'appaltatore, se ne ravviserà la convenienza.

Rilevato che:

- i nuovi criteri introdotti da ARERA con le deliberazioni 443/2019 e 444/2019 del 31/10/2019 incidono profondamente sull'impostazione dei nuovi capitolati e sulla qualità dei servizi da garantire ai cittadini, in quanto fondano la nuova regolamentazione del settore su radicali modifiche all'impostazione del metodo tariffario per il servizio integrato dei rifiuti, nonché su modifiche altrettanto radicali ai criteri per il riconoscimento dei costi del servizio e di marginalità in favore del gestore;
- al fine di pervenire ad una definizione di "qualità contrattuale" di svolgimento del servizio integrato dei rifiuti, l'Autorità ha inoltre avviato una serie di consultazioni degli operatori del settore che non sono ad oggi ancora terminate, ed è ipotizzabile che la deliberazione di recepimento delle consultazioni anzidette non possa essere pubblicata prima della fine dell'anno in corso;
- l'Autorità non ha ancora provveduto a pubblicare il "contratto tipo", che dovrebbe essere preso a riferimento dagli enti territorialmente competenti ai fini dell'affidamento del servizio ai gestori;
- non vi è al momento alcuna certezza in ordine alle condizioni e ai tempi con i quali ARERA accetterà le tariffe del servizio che il Consorzio dovrà sottoporre all'Autorità;
- appare, pertanto, innegabile che gli interventi di regolazione emanati da ARERA il 31 ottobre 2019 non solo comportino radicali modifiche nel settore (di attuazione della normativa comunitaria e statale di riferimento; cfr. in particolare: Dir. 2018/851/UE, di modifica della Dir. 2008/98/CE; d. lgs. 152/2006, parte IV; L. 147/2013, art. 1, commi 639 e ss.; L. 205/2017, art. 1, comma 527) ma altresì determinino - allo stato attuale - una situazione di oggettiva incertezza in merito a fondamentali profili di configurazione del servizio e di tutto l'impianto tariffario.

Considerato che:

- la regolamentazione del servizio introdotta da ARERA con le deliberazioni sopra richiamate ha comportato elementi di forte discontinuità rispetto al precedente regime, e costituisce un fatto oggettivo, non imputabile al CEC;
- parimenti, non è addebitabile al CEC il fatto che numerosi e rilevanti provvedimenti attuativi della regolamentazione di cui sopra non siano ancora stati emanati;
- l'oggettiva incertezza creata dalla regolamentazione di cui sopra costituisce un fattivo ostacolo alla corretta predisposizione degli atti di gara;
- sussistono dunque ragioni oggettive, non imputabili al CEC, che impediscono il tempestivo affidamento del contratto tramite nuova gara;
- costituisce esigenza fondamentale del CEC assicurare la continuità del servizio, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, in quanto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è un servizio pubblico essenziale, che non può subire interruzioni in attesa dei presupposti normativi necessari per lo svolgimento della gara;
- la possibilità di provvedere al prolungamento del vincolo contrattuale tramite proroga tecnica è espressamente prevista dal Contratto (art. 4) e dal Capitolato Speciale d'Appalto (art. 17);

- il provvedimento di proroga avrebbe una durata limitata, corrispondente al tempo strettamente necessario per l'adozione dei provvedimenti di cui sopra da parte dell'Autorità e al conseguente idoneo espletamento della gara da parte del CEC;
- sussistono dunque tutti i presupposti per ricorrere alla proroga tecnica del servizio, secondo quanto riconosciuto dagli orientamenti giurisprudenziali in materia e dalle indicazioni ANAC sul punto (cfr., fra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 11.5.2009, n. 2882; Cons. Stato, Sez. V, 7.4.2011, n. 2151; Cons. Stato, Sez. V, 17.1.2018, n. 274; Delibera ANAC 17.4.2018 n. 384; Del. ANAC 11.9.2018, n. 779; Comunicato Presidente ANAC 4.11.2015).

Considerato inoltre che:

- stante quanto sopra, sussistono altresì tutti i presupposti per ricorrere ad una variazione del contratto, ai sensi dell'art. 311, comma 2, lett. a), del D.P.R. 207/2010, applicabile al contratto in oggetto;
- tale ultima norma legittima, infatti, il ricorso ad una variante contrattuale *"per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari"*;
- nella presente fattispecie è innegabile che siano intervenute nuove previsioni normative, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, e comportanti radicali modifiche nella configurazione del servizio e del sistema tariffario, come più sopra già evidenziato;
- dette nuove disposizioni normative comportano inoltre l'esigenza per il CEC di adeguare l'organizzazione dell'appalto alle modifiche stabilite, con gli adempimenti e le tempistiche imposte dalla stessa Autorità di settore (ARERA);
- la possibilità di ricorrere alla variazione del contratto per sopravvenute previsioni normative è altresì espressamente prevista tanto dal Capitolato Speciale d'Appalto (art. 35), quanto dal Contratto (art. 7);
- d'altro canto, la variante in questione comporta un aumento delle prestazioni entro il limite quantitativo previsto dalla normativa di riferimento, ed in particolare rientra nel quinto del prezzo complessivo del contratto attualmente in essere, come previsto dall'art. 311, comma 4, del D.P.R. 207/2010;
- l'importo del contratto attualmente in essere è pari a Euro 73.566.883,6 (di cui Euro 67.751.996,16 pattuiti nell'originario contratto Rep. n. 58 del 15 ottobre 2013, Euro 2.620.307,06 formalizzati con contratto aggiuntivo Rep. 69 in data 18/06/2014 ed Euro 3.194.580,38 derivanti da implementazioni quantitative del servizio per aumento frequenze e attrezzature, come previsto dall'art. 35 del C.S.A), mentre l'importo della variante ora in questione ammonta a € 10.998.702,85 di cui € 56.272,5 per costi per la sicurezza esclusa iva;
- per quanto ancora possa occorrere, anche la recente giurisprudenza in materia ha considerato legittimo il ricorso ad una estensione dei servizi oggetto di contratto, conseguente ad intervenute disposizioni normative (cfr., per un caso simile, benché riferito al vigente D. Lgs. 50/2016, Cons. Stato, Sez. V, 23.9.2019, n. 6326);
- a differenza della proroga, che è istituito eccezionale e, per il caso di specie, privo di un espresso supporto normativo, la variazione del contratto per intervenute disposizioni normative costituisce un

istituto costantemente tipizzato dal legislatore (cfr. art. 132, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 163/2006; art. 311, comma 2, lett. a), del D.P.R. 207/2010; art. 106, comma 1, lett. c, n. 1), del D. Lgs. 50/2016).

Ricordato, per mera completezza di analisi, che:

- nell'appalto in oggetto, sia il contratto, che il disciplinare di gara che il C.S.A. contenevano apposite clausole in merito alla possibilità di affidare servizi complementari e/o nuovi servizi, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) e b), del D. Lgs. 163/2006 (cfr. art. 7 del contratto; art. 2, del disciplinare di gara; art. 35 del C.S.A.);
- tali clausole dimostrano come, sin dal tempo dell'affidamento del contratto, fosse intenzione del CEC aderire a tutte le possibili ipotesi normative di estensione del servizio, nel rispetto dei presupposti di legge;
- il prolungamento del vincolo contrattuale ora in questione rispetta pienamente la *ratio* di tali istituti, pur non sussistendone tutti i presupposti normativi, stante la particolarità del caso di specie.

Dato atto, infine, che:

- in considerazione di tutto quanto sopra, il CEC ha ritenuto, con delibera di CDA n° 8 del 3 giugno 2020, di dare mandato alla sottoscritta di procedere con gli atti e gli adempimenti necessari per addivenire alla proroga del suddetto appalto per la durata di un anno, richiedendo la disponibilità all'Ati Docks Lanterna spa – Idealservice di proseguire il contratto, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto per l'intero bacino 10, in considerazione delle tempistiche presunte per l'adozione da parte di ARERA dei necessari e di ulteriori provvedimenti attuativi del sistema, come meglio specificato nella relazione approfondita della sottoscritta Responsabile Tecnico depositata agli atti di questo Consorzio;
- che, pertanto, è stata richiesta all'ATI Docks Lanterna spa – Idealservice la disponibilità di proseguire il servizio per un ulteriore anno con lettera n° 1491 del 23/06/2020 alla quale l'Ati ha risposto positivamente in data 10/08/2020 n° prot. 2015, proponendo, a scopo collaborativo, uno sconto pari a 100.000,00 sul totale del canone annuo, fermo tutto il resto;
- per tutte le ragioni fattuali e normative sopra indicate, si ritiene necessario affidare il servizio in oggetto all'ATI Docks Lanterna spa – Idealservice per un ulteriore anno, ricorrendo ad una variante contrattuale, ai sensi dell'art. 311, comma 2, lett. a), del D.P.R. 207/2010, che l'affidatario è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fatto salvo lo sconto proposto pari a Euro 100.000,00, nonché l'adeguamento ISTAT dei prezzi dovuto per legge.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

- visto il D. Lgs. 163/2006;
- visto l'art. 311, comma 2, lett. a) del D.P.R. 207/2010;
- valutate le motivazioni in premessa;
- valutate le considerazioni del parere legale rilasciato dallo Studio Montanaro, nonché i rilievi contenuti nella relazione tecnica descrittiva, entrambi agli atti del Consorzio;

- visto il parere favorevolmente espresso da parte della dr.ssa Simona Testa, sotto il profilo tecnico, e del Segretario dr. Pietro Pandiani, sotto il profilo contabile, in mancanza del Responsabile del Servizio finanziario, il tutto ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. che le premesse fanno parte integrale della presente determina;
2. di procedere ad affidare per la durata di un anno a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31/12/2021, il Servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutela ambientale — Lotto 18+1 — CIG 4803111495, ai sensi dell'art. l'art. 311, comma 2, lett. a) del D.P.R. 207/2010, nelle more dell'attivazione di una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica che tenga in considerazione i fattori di radicale trasformazione sia dei costi dei servizi ai sensi della Delibera Arera 443/2019, sia dal punto di vista qualitativo in ordine alla Delibera Arera 444/2019;
3. di affidare il servizio di cui all'oggetto per un importo pari a € 10.898.702,9 di cui € 56.272,5 euro per oneri della sicurezza, già al netto dello sconto proposto di 100.000,00, per tutti i servizi in essere come da contratti rep. 58, contratto aggiuntivo Rep. 69 e servizi aggiuntivi attivati;
4. che verrà redatto un apposito atto di sottomissione, ai sensi dell'art. 311, comma 4, del D.P.R. 207/2010, che verrà sottoscritto da questa stazione appaltante e dalla ditta affidataria;
5. di inserire il presente atto nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio amministrativo dell'ente e disponibile sia su supporto cartaceo che attraverso l'apparato informatico;
6. di provvedere, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio;
7. che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta, mentre il Direttore dell'esecuzione è l'Ing. Cismondi Eva.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott.ssa Simona Testa
Firmato digitalmente

VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Simona Testa